

BGer 9C 331/2025 vom 6. August 2025

Bundesgericht, 2025-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_331_2025

FR: TF 9C 331/2025 du 6 août 2025

IT: TF 9C 331/2025 del 6 agosto 2025

Regeste

Imposta di successione del Cantone Ticino, domanda di condono | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio sia la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) che l'ammissibilità del rimedio proposto (DTF 149 II 76 consid. 1). Quando il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso non è manifesto, spetta a chi lo ha redatto dimostrarlo (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 140 II 539 consid. 1.1).

E. 1.2

Giusta l'art. 83 lett. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi è inammissibile. In deroga a questa regola, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. La richiesta di condono oggetto di ricorso non riguarda né l'imposta federale diretta né l'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, per le quali è stata prevista l'eccezione alla regola, bensì l'imposta cantonale di successione. A prescindere dall'esistenza di una questione d'importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile e va verificata l'esistenza delle condizioni per trattare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF; DTF 149 II 462 consid. 1.2.2; sentenza 9C_388/2024 del 18 settembre 2024 consid. 1.2).

E. 1.3

La sentenza querelata è una decisione finale (art. 90 e 117 LTF) che è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 e 114 LTF) e che è stata impugnata nei termini (art. 100 cpv. 1 e art. 117 LTF). Per potere esaminare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale, occorre però che l'insorgente disponga della necessaria legittimazione.

E. 1.3.1

Secondo l' art. 115 LTF sono legittimate a presentare un ricorso sussidiario in materia costituzionale le persone che hanno partecipato alla procedura davanti all'autorità inferiore o alle quali non è stata data la possibilità di farlo (lett. a) e che hanno un interesse attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Non basta un interesse attuale di fatto; ci vuole un interesse giuridico (DTF 137 II 305 consid. 2). Nella fattispecie,

un simile interesse è dato se la legge riconosce un diritto al condono; la critica secondo cui una norma è stata interpretata o applicata in modo arbitrario, formulata in un caso in cui il diritto al condono non è dato, non è sufficiente (DTF 149 I 72 consid. 3.1; sentenze 9D_2/2025 e 9D_3/2025 del 13 maggio 2025 consid. 2.3.2; 9D_1/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 2.2.2).

E. 1.3.2

Ora, dalla sentenza impugnata risulta che le autorità amministrative e giudiziarie ticinesi hanno trattato la domanda di condono della ricorrente in base all' art. 167 LIFD (RS 642.11), applicato per analogia all'imposta cantonale di successione (giudizio impugnato, pag. 3 segg.). Per giurisprudenza costante, l' art. 167 LIFD non riconosce però nessun diritto al condono (sentenze 2D_45/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.2.2; 2D_20/2020 del 25 maggio 2020 consid. 2.2). Chiamata a dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso che non sono manifeste, l'insorgente non fornisce nemmeno informazioni ulteriori, perché si limita a indicare di essere "senz'altro legittimata ad interporre ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. a Legge sul Tribunale federale (...) ritenuto come la decisione è stata pronunciata in una causa di diritto pubblico", quindi ad aggiungere che l'impugnativa "soddisfa pure i criteri del ricorso costituzionale ai sensi dell'art. 113 e ss. LTF" e il fatto che il ricorso contenga anche censure relative all'interpretazione o all'applicazione arbitraria del diritto cantonale non è sufficiente (precedenti consid. 1.1. e 1.3.1). Di conseguenza, la legittimazione a ricorrere nel merito non può essere riconosciuta.

E. 1.4

Quando manca la legittimazione a ricorrere nel merito, resta lecito fare valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui lesione costituisce un diniego di giustizia formale (cosiddetta "Star-Praxis"; DTF 149 I 72 consid. 3.1). La presentazione di critiche che non possono essere esaminate senza trattare direttamente o indirettamente il merito della vertenza è tuttavia esclusa (DTF 146 IV 76 consid. 2; sentenza 9D_1/2025, citata, consid. 2.2.3). Anche questa giurisprudenza non giova alla ricorrente. Per quanto non siano solo abbozzate - in contrasto con l'art. 106 cpv. 2 in relazione con l' art. 117 LTF , che richiedono una motivazione precisa - tutte le critiche presentate, comprese quelle di natura formale, sono infatti indissolubilmente legate al diniego del condono. Una parte di esse è inoltre rivolta contro l'agire delle autorità amministrative ed esecutive, non contro quello della Corte cantonale, che è l'unico possibile oggetto di censura (sentenza 9C_110/2025 del 10 giugno 2025 consid. 1.4). Non sono quindi date nemmeno le condizioni per riconoscere la legittimazione a ricorrere per motivi formali.

E. 2.1

Per quanto precede, sia quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale l'impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile.

E. 2.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 2.3

Con l'emanazione di questa sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.